



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRE del mese di MARZO alle ore DICHIOTTO E ZERO in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, notificati

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.	Video Conf.
THUEGAZ PATRICK	Sindaco	X		
DUBLANC CINZIA ANNA	Vice Sindaco	X		
GIONCO DANIELA	Consigliere		X	
BORETTAZ DIEGO	Consigliere	X		
PINET TANIA	Consigliere	X		
COUT JOAN	Consigliere	X		
PINET TIZIANA	Consigliere	X		
CRETIER ANDRE'	Consigliere	X		
PINET LUCA	Consigliere	X		
VUILLERMIN ROGER ARMAND	Consigliere	X		
PINET MELANY	Consigliere	X		
BORETTAZ VALTER	Consigliere	X		
GANIS LUCA	Consigliere	X		
PORTE' DANIELE	Consigliere	X		
BORETTAZ RICHARD	Consigliere	X		
Totale		14	1	

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **FABIO STEVENIN**.

Il Sig. **THUEGAZ PATRICK** - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Deliberazione n. 6 del 03/03/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2020 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/02/2020, ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2020/2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/06/2020, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/05/2020, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2020/2022" e successive integrazioni;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 10/12/2020, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 7 del 10/12/2020, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 8 del 10/12/2020, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 9 del 10/12/2020, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;
- a decorrere dall'anno 2020, pertanto, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'articolo 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 744, della legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, mentre il successivo comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- ✓ nel dettaglio sono assimilate alle abitazioni principali:
 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 758, della legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- il comma 760, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il comma 747, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATI, altresì:

- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 777, della legge n. 160/2019;
- i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
 - il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
 - il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
 - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ✓ il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762 della legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF,

del 18 febbraio 2020);

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 763 della legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5 agosto 2020 sono state approvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2020;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5 agosto 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO pertanto di approvare le aliquote dell'imposta, come segue:

- l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: pari allo 0,45 per cento;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: pari allo 0,0 per cento;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: pari allo 0,0 per cento;
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: pari allo 0,81 per cento, di cui lo 0,76 % riservato allo Stato e lo 0,5 % destinato al Comune;
- l'aliquota per le aree fabbricabili: pari allo 0,81 per cento;
- l'aliquota per i restanti immobili, diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della legge di bilancio 2020: pari allo 0,81 per cento;
- l'aliquota per le unità immobiliari, escluse quelle accatastate in A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale: pari allo 0,65 per cento;

RIMARCATO che:

- ai sensi del comma 757 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

- in caso di mancata pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art. 106 prevede il differimento al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;
- con decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

UDITO il consigliere Sig. GANIS LUCA il quale dichiara quanto segue:

"Come gruppo di minoranza vogliamo far rilevare, come già anticipato dal Sindaco, che la proposta di Deliberazione qui presentata, prevede un aumento delle aliquote IMU, rispetto a quelle deliberate nel 2020 dalla precedente Amministrazione, ed in particolare:

- *aumento da 0,76% a 0,81% per fabbricati del gruppo D;*
- *aumento da 0,72% a 0,81% per aree fabbricabili;*
- *aumento da 0,72 a 0,81% per tutti i restanti immobili;*
- *aumento da 0,60 a 0,65% per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.*

L'aumento che si propone da parte degli attuali Amministratori, corrisponde ad un aumento del gettito IMU di circa 42.000 euro/anno. Si fa rilevare che vengono annullate tutte le riduzioni apportate dalla precedente Amministrazione di cui alla Deliberazione n. 17 del 5/08/2020. Le riduzioni applicate dalla precedente Amministrazione erano state attuate vista la difficile congiuntura economica a cui era andata incontro la popolazione, ed erano state apportate e finanziate da fondi propri del Comune. Si prende pertanto atto della scelta attuata dagli Amministratori sul gettito dell'IMU.

A fronte di quanto fatto rilevare, riteniamo opportuno astenerci dalla votazione della presente proposta di deliberazione."

PRENDE la parola il Segretario Comunale, il quale comunica che le riduzioni sulle aliquote IMU operate lo scorso anno erano compensate da maggiori trasferimenti statali e regionali a compensazione delle minori entrate o maggiori spese dovute all'emergenza COVID-19. Comunica inoltre che fino alla data del Consiglio, non sono stati previsti analoghi trasferimenti per l'esercizio 2021. Qualora dovessero verificarsi, l'Amministrazione Comunale, se ancora nei termini per determinare le tariffe per l'anno 2021, valuterà eventuali interventi sulle aliquote e tariffe per l'esercizio 2021.

Lo stesso precisa inoltre che l'applicazione di tariffe inferiori rispetto a quelle proposte avrebbe comportato l'impossibilità di chiudere in pareggio il bilancio per l'esercizio 2021, con la conseguenza che il Revisore dei Conti non avrebbe potuto esprimere un parere positivo sul bilancio che dovrà essere approvato e il Segretario non avrebbe potuto esprimere il parere di legittimità positivo.

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni;

PROCEDUTOSI a votazione palese, che ha avuto il seguente esito:

PRESENTI: n. 14

VOTANTI: n. 10

FAVOREVOLI: n. 10

ASTENUTI: n. 4 – consiglieri sigg.ri BORETTAZ Valter, GANIS Luca, PORTE' Daniele e BORETTAZ Richard

DELIBERA

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce)	0,00%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,81%
Aree fabbricabili	0,81%
Tutti i restanti immobili	0,81%
Unità immobiliari, escluse quelle accatastate in A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale	0,65%

2. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, il presente provvedimento.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto. (firmato sull'originale)

IL PRESIDENTE
F.to THUEGAZ PATRICK

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO STEVENIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 09/03/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24/03/2021, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così come modificata dall'art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3.

Issogne lì 09/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO STEVENIN

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Issogne, 09/03/2021

Il Segretario Comunale
FABIO STEVENIN

COPIA PER:

- ☐ **SEGRETARIO** _____
- ☐ **SINDACO** _____
- ☐ **ANAGRAFE** _____
- ☐ **UFF. RAGIONERIA** _____
- ☐ **UFF. TECNICO** _____
- ☐ **UFF. TRIBUTI** _____
- ☐ **UFF. VIGILI** _____
- ☐ _____